RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

indirizzata alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei fiammiferi nei confronti dei nuovi Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/389/CEE)

1. Con lettera del 1° aprile 1986 il governo francese ha informato la Commissione di avere mantenuto, per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce n. 38.06 della tariffa doganale comune, il proprio monopolio d'importazioni ai sensi dell'articolo 37 del trattato CEE nei confronti dei nuovi Stati membri.

   L'articolo 1 della legge n. 72/1069 del 4 dicembre 1972 disponeva in effetti che l'importazione di fiammiferi era riservata allo Stato e affidata al servizio di sfruttamento industriale dei tabacchi e fiammiferi. Con legge n. 80/495 del 2 luglio 1980 tale compito è stato successivamente affidato alla Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA). Se la citata legge del 4 dicembre 1972 mantiene sempre il monopolio per l'importazione dei fiammiferi provenienti dai paesi terzi, tale norma non si applica tuttavia alle importazioni di fiammiferi provenienti dagli Stati membri attuali.

2. Ai sensi degli articoli 48, paragrafo 1, primo comma e 208, paragrafo 1, primo comma dell'atto di adesione, la Spagna e il Portogallo sono tenuti a procedere, a decorrere dal 1° gennaio 1986, al progressivo riordinamento dei propri monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa al più tardi, il 31 dicembre 1991 per la Spagna e il 31 dicembre 1992 per il Portogallo, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

   D'altra parte, gli articoli 48, paragrafo 1, secondo comma e 208, paragrafo 1, secondo comma dichiarano che gli altri Stati membri assumono, nei confronti della Spagna e del Portogallo obblighi equivalenti a quelli definiti per quanto riguarda i due nuovi Stati membri nel primo comma.

   A norma degli articoli 48, paragrafo 1, terzo comma e 208, paragrafo 1, terzo comma, la Commissione formula nei confronti degli Stati membri interessati della Comunità a dieci raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento previsto da tali articoli.

3. I fiammiferi nei nuovi Stati membri non sono soggetti a un regime di monopolio a carattere commerciale.

   Finora, in Francia non è stata ancora adottata alcuna misura diretta a liberalizzare le importazioni di fiammiferi provenienti dai nuovi Stati membri.

   Il 18 luglio 1986 il governo francese ha d'altra parte precisato che il prodotto in questione non è stato oggetto di alcuna corrente di scambi con i nuovi Stati membri durante gli ultimi cinque anni precedenti l'adesione.

4. La Commissione ritiene che il riordinamento previsto dagli articoli 48 e 208 dell'atto di adesione deve comportare la graduale soppressione delle restrizioni all'importazione dei fiammiferi in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo attraverso l'apertura immediata di contingenti e il loro aumento annuale al fine di realizzare il riordinamento completo del monopolio francese al più tardi il 31 dicembre 1991 per la Spagna e il 31 dicembre 1992 per il Protogallo.

   La Commissione ritiene che data l'assenza di scambi commerciali di fiammiferi fra la Francia e i nuovi Stati membri sia opportuno, ai fini della fissazione del livello iniziale del contingente che dovrà essere aperto dalla Francia per tale prodotto, basarsi anzitutto sul criterio di una percentuale della produzione nazionale di fiammiferi del paese detentore del monopolio.

   Dato che ai sensi degli articoli 48, paragrafo 1 e 208, paragrafo 1 dell'atto di adesione gli Stati membri della Comunità a dieci debbono assumere obblighi equivalenti a quelli previsti per la Spagna e il Portogallo, la Commissione ritiene che ai fini del riordinamento del monopolio francese sia ragionevole far capo ai criteri applicati alla Spagna, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione e del suo allegato V, per il graduale riordinamento del suo monopolio dei tabacchi lavorati.

   A questo riguardo è stato stabilito in particolare che i volumi dei contingenti di base dovranno essere, per la Spagna, almeno equivalenti a talune percentuali (5 % o 6 % a seconda dei casi) della media della produzione nazionale totale spagnola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

   Inoltre, è stato fissato un tasso minimo di aumento progressivo e annuale dei contingenti, pari al 20 % all'inizio di ogni anno, mentre il contingente dell'anno precedente sarà sistematicamente aumentato del 20 %.

5. Tenuto conto del fatto che la produzione di fiammiferi in Francia è dello stesso ordine di grandezza della produzione complessiva dei due nuovi Stati membri, e che si ottiene lo stesso rapporto se si confronta la popolazione di tali paesi, la Commissione ritiene che il contingente iniziale che la Francia è tenuta ad aprire a decorrere dal 1° gennaio 1986 nei confronti dei nuovi Stati membri dovrebbe essere dell'ordine del 5,5 % della sua produzione.

   La Commissione ritiene inoltre che il contingente che la Francia dovrà aprire dovrebbe essere suddiviso fra la Spagna e il Portogallo in ragione delle rispettive produzioni di tali due paesi. Secondo le informazioni di cui essa dispone, le medie delle produzioni della Spagna e del Portogallo durante gli ultimi tre anni (periodo dal 1984 al 1986 per la Spagna e dal 1983 al 1985 per il Portogallo) sono state rispettivamente di 31 e 14 miliardi di unità.

   La Commissione è quindi del parere che la Francia dovrebbe riservare alla Spagna e al Portogallo rispettivamente il 70 % e il 30 % del contingente da aprire.

   Per facilitare la gestione del contingente in questione la Commissione ritiene ragionevole, nonostante le circostanze, che il periodo transitorio per il Portogallo superi di un anno quello stabilito per la Spagna, non trattare in maniera diversa i due nuovi Stati membri almeno fino al 1991.

6. Per tali motivi, e fatta salva la posizione che in base ai risultati ottenuti in applicazione della presente raccomandazione potrebbe adottare in un secondo tempo, la Commissione raccomanda alla Repubblica francese, ai sensi degli articoli 48, paragrafo 1, terzo comma e 208, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione :

   a) di aprire, per l'importazione di fiammiferi di cui alla voce n. 36.06 della tariffa doganale comune in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo :

      — per tipo di confezioni (scatole o bustine) e per il restante periodo del 1987, un contingente uguale almeno al 6,6 % della produzione nazionale del 1985, contingente ripartito in ragione del 70 % per la Spagna e del 30 % per il Portogallo ;

      — di aumentare per il 1988 il contingente del 1987 di almeno il 20 % ;

      — di aumentare durante gli anni seguenti il contingente dell'anno precedente di almeno il 20 %.

      Resta inteso che dopo la scadenza del termine massimo del 31 dicembre 1991 per la Spagna e del 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il Portogallo non sarà più ammissibile alcuna restrizione quantitativa.

      I contingenti devono essere gestiti in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria. Essi sono aperti a tutti gli operatori senza restrizioni e i prodotti importanti nel quadro di questi contingenti non possono essere sottoposti in Francia a diritti esclusivi di commercializzazione ;

   b) di informare tutti gli interessati, in particolare mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese di una comunicazione agli importatori, delle possibilità che sono loro offerte, nel quadro dei contingenti summenzionati di approvvigionarsi di fiammiferi di cui alla voce n. 36.06 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione